ROSANNA FIGLIOLI
NOTAIO

Repertorio n.4508----------Raccolta n.2788

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio provinciale di
PARMA
Registrato in data:
21 dicembre 2020
al N° **20258**
Serie **1T**
Imposta pagata
Euro **200,00**

DOTT. ROSANNA FIGLIOLI - NOTAIO
43121 PARMA - PIAZZALE SALVO D'ACQUISTO, 7 - TEL. 0521.533702 - FAX 0521.223204 - 43035 FELINO - VIA GUGLIELMO MARCONI, 8 - TEL.0521.836688 - E-MAIL: RFIGLIOLI@NOTARIATO.IT - CELL. 340.1939820

----------**VERBALE DI ASSEMBLEA**----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre.----------

----------(26 novembre 2020)----------

In Parma, strada Chiesa di Roncopascolo n.27, in un locale al piano primo.---

Alle ore diciotto e minuti venti.----------

Innanzi a me Dott. **Rosanna Figlioli**, Notaio con sede in Parma e studio in piazzale Salvo D'Acquisto n. 7, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Parma;----------

----------E' PRESENTE----------

il signor:----------

- Calestani Luciano, nato a Fontevivo (PR) il giorno 11 giugno 1947, domiciliato per la carica presso l'infradetta sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del seguente ente:----------

.. **"DI MANO IN MANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**, con sede legale in Parma, strada Chiesa di Roncopascolo n.27, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, codice fiscale e Partita I.V.A. 02443280348, numero R.E.A. PR-238613, iscritta nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese in qualità di Impresa Sociale, nonché all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente - categoria Cooperative Sociali - con il numero A183922;----------

della cui identità personale io Notaio sono certa.----------

Il signor Calestani Luciano mi dichiara innanzitutto che in questo luogo ed ora, per oggi, è stata convocata l'assemblea della predetta società "Di Mano in Mano Società Cooperativa Sociale Onlus" per discutere e deliberare sul seguente----------

----------**ORDINE DEL GIORNO:**----------

1) Presentazione, discussione e approvazione bozza nuovo statuto in presenza del Notaio Figlioli dr.ssa Rosanna;----------

2) Varie ed eventuali.----------

----------*****----------

Il comparente mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.----------

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.----------

Assunta la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 33 del vigente Statuto Sociale, il comparente constata e fa constare che sono presenti:----------

.. per l'organo amministrativo, esso comparente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente Carrera Gianfranco e il consigliere Biaggi Anna;----------

.. n°13 (tredici) soci aventi diritto al voto (in parte per delega) e, pertanto, tutti i soci della cooperativa;----------

come risulta dal **Foglio di Intervento all'Assemblea** che, firmato da tutti gli intervenuti, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per dispensa del comparente.----------

A questo punto il Presidente, dato atto che nella società non esiste il Collegio Sindacale, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta quindi a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno che mette in discussione.----------

Passando a trattare congiuntamente i **punti posti all'ordine del giorno**, il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni che rendono necessaria l'integrazione dell'oggetto sociale, anche in considerazione delle norme introdotte dal "Codice del Terzo Settore" (c.d. C.T.S. - Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117), e ciò al fine di consentire l'iscrizione della Cooperativa sociale, oltre che nella sezione B dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, anche nella Sezione A.----------
In particolare, nell'oggetto sociale va prevista espressamente la possibilità di esercitare le attività di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.381 (Disciplina delle Cooperative Sociali), ovvero la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale); nonchè lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.----------
Contemporaneamente il Presidente propone di:----------
- prorogare la scadenza della società, attualmente fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta);----------
- inserire la categoria dei Soci Volontari ex art. 2 della citata legge n.381/1991;----------
- prevedere che il venir meno del rapporto di lavoro non determina l'automatica esclusione del socio, fatta salva la facoltà di escluderlo qualora ciò avvenga per giusta causa, motivi disciplinari, mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi inadempimento delle obbligazioni del contratto di lavoro, assunzione del socio presso altro datore di lavoro, dimissioni del socio;--------
- eliminare dal vigente Statuto Sociale ogni riferimento all'Amministratore Unico, considerata l'obbligatorietà per legge quale organo di gestione della società del Consiglio di Amministrazione;----------
- prevedere nello Statuto la possibilità di poter svolgere le assemblee dei soci e le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;----------
- adeguare la clausola relativa al Collegio Sindacale/Organo di controllo alle vigenti norme di legge, prevedendo la possibilità, riccorrendo presupposti e requisiti di legge, che esso svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, con possibilità di nominare un revisore legale autonomo;----------
- prevedere nell'art. 49 dello Statuto il richiamo, oltre che alla legge n.381/1991 sulle cooperative sociali, anche ai D. Lgs. n.112/2017 e n.117/2017, nei limiti della compatibilità.----------
L'assemblea, dopo breve discussione, preso atto di tutto quanto sopra esposto, all'unanimità e per alzata di mano, come proclamato dal Presidente-------
----------**DELIBERA**----------
I) di approvare le modifiche statutarie quali sopra proposte dal Presidente e, pertanto, di modificare gli articoli 2, 4, 6, 11, 29, 36, 40 e 49 del vigente Statuto Sociale, nei termini appresso specificati, che avranno pertanto il seguente nuovo testo:----------
"Art. 2 (Durata)----------
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta

(31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----------

Art. 4 (Oggetto Sociale) ----------

La Cooperativa non ha finalità speculative né di lucro, ma ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:----------

a) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;----------

b) Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.----------

Tutto ciò in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.----------

La società cooperativa, al fine di legittimare il suo oggetto plurimo, in conformità a quanto statuito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996, nonché dall'I.N.P.S. con la circolare n. 89 del 15 aprile 1999, adotterà un sistema amministrativo che consentirà la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, mediante la tenuta di una contabilità separata che consenta di individuare quanto ascrivibile all'attività di tipo a) e quanto all'attività di tipo b), e ciò in modo tale da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle diverse agevolazioni previste dalla vigente normativa circa le due diverse fattispecie. ----------

La società cooperativa, in quanto specificatamente di tipo "sociale", ai fini tributari e per i conseguenti benefici fiscali annessi, deve anche ritenersi una "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", comunemente chiamata "Onlus", ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante appunto il "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e successive norme modificative e/o integrative.----------

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi, sia per lo sviluppo tecnologico, che per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. Essa si propone, inoltre, lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, e a tale scopo provvederà alla formulazione di programmi pluriennali di sviluppo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. ----------

In relazione a tutto ciò, e considerati i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa potrà gestire le seguenti attività e servizi:----------

1) Gestione di case famiglia per l'accoglienza di anziani e/o adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, in condizioni di ridotta autonomia, che esigono un livello di bassa intensità assistenziale. Come richiesto dal Regolamento del Comune di Parma per la disciplina, la valorizzazione e la qualificazione delle case famiglia, gruppi appartamento e tipologie similari per anziani e per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 04/04/2017, la casa famiglia riconosce i seguenti interventi:----------

- Assistenza tutelare diurna e notturna anche in situazioni di emergenza;------
- Assistenza ed aiuto nell'espletamento delle normali attività quotidiane;--------
- Servizio pasti, lavanderia e guardaroba;----------
- Trasporto, accompagnamenti e commissioni;----------
- Attività finalizzate al mantenimento e/o alla riattivazione di capacità psico-fisiche;----------

- Possibilità di integrazione sociale, attivando opportunità di rapportarsi all'ambiente esterno;----------
- Rispetto della dignità, dell'intimità e delle esigenze relazionali dell'anziano;--
- Affinare la qualità del dialogo con la persona anziana, così da promuoverne il benessere e stimolarla nella comunicazione;----------
- Assicurare che l'igiene personale quotidiana comprenda anche l'attenzione all'aspetto esteriore della persona;----------
- Assicurare che l'abbigliamento sia costituito da indumenti personali che devono essere sempre puliti, curati ed adeguati alle esigenze della vita comunitaria, preoccupandosi che il guardaroba di ciascun ospite sia sufficientemente fornito;----------
- Fare in modo che la consumazione del pasto avvenga in condizioni che favoriscano la socializzazione e la dimensione comunitaria;----------
- Assicurare un alto grado di igiene ambientale, nonché garantire un corretto mantenimento dell'estetica dei luoghi;----------
- Fornitura di eventuali ausili;----------
- Assistenza infermieristica ai sensi del D. M. n. 739 del 14 settembre 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni;----------
2) Qualsiasi operazione di igiene ambientale, salvaguardia ecologica, nettezza urbana ed extraurbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed extraurbani o di qualsiasi origine (rifiuti assimilabili agli urbani, speciali, pericolosi, trattati, etc.); servizi di trattamento e differenziazione dei rifiuti; ----------
3) Gestione di piazzole ecologiche, fondi e poderi agricoli e boschivi, allevamenti in genere; ----------
4) Raccolta e gestione indumenti usati; ----------
5) Assemblaggio e montaggio per conto terzi; ----------
6) Vendita all'ingrosso e non di prodotti di piccolo artigianato (falegnameria, pelletteria, etc.) di propria produzione e non; ----------
7) Qualsiasi operazione di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, di trasloco, sgombero locali, carico e scarico, trasporto di persone, merci e operazioni di manovalanza in genere per conto di privati ed Enti Pubblici;----------
8) Gestione del ciclo logistico con servizi di selezione, cernita con eventuale inscatolamento, confezionamento, imballaggio e stoccaggio di prodotti, materiali e merci varie; servizi di codificazione, etichettatura, riconoscimento ed individuazione di merci, articoli, prodotti; servizi di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, etc.; ----------
9) Recupero e commercializzazione di mobili, arredamenti, elettrodomestici, posaterie e vasellame usati. ----------
La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, di natura mobiliare, immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie ed utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali e, comunque sia, direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi. ----------
La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. ----------

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. ----------

Art. 6 (Categoria Speciale di Soci e Soci Volontari)----------

(ultimo comma)----------

E' altresì consentita la presenza di Soci Volontari che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge n.381/1991. ----------

I Soci Volontari vanno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. ----------

A detta categoria di soci non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.----------

Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Per quanto qui non previsto in tema di soci volontari, si applicano le disposizioni dell'art. 2 della citata legge n.381/1991 nonché le vigenti norme di legge. ----------

Art. 11 (Esclusione) ----------

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:----------

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;----------

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel C.C.N.L. di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge n.142/2001 e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;----------

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;----------

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;----------

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.Rimane salva la legittimità dell'adozione del provvedimento di esclusione del socio lavoratore che consegua alla cessazione del rapporto di lavoro per: ----------

- giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro; ----------

- perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in quanto non più presenti i requisi-

ti per la partecipazione allo scambio mutualistico; ----------
- dimissioni del socio (che configurino il disinteresse allo scambio mutualistico). ----------
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 42 e seguenti del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione della stessa nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.----------
Art. 29 (Convocazione dell'Assemblea)----------
La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi 8 (otto) giorni prima dell'adunanza [15 (quindici) giorni in caso di approvazione del bilancio] mediante lettera raccomandata A.R. o a mano ovvero mediante fax o strumenti informatici che consentano la prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.----------
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.----------
In tal caso dovrà essere consentito:----------
- al Presidente dell'assemblea: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di far constare e proclamare i risultati della votazione;----------
- al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;----------
- a tutti gli intervenuti: di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale.----------
Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)----------
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia un argomento su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.----------
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.----------
In particolare, è compito del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.----------
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.----------
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.----------

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Si osservano in tal caso le condizioni stabilite al precedente art. 29).----------

Art. 40 (Organo di Controllo)----------

I soci possono provvedere - determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti - alla nomina di un organo di controllo o di un revisore. ----------

L'organo di controllo è costituito da un solo sindaco effettivo, o da un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, a scelta dei soci.-----

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, comma 2, lettere a), b) e c); tale obbligo cessa in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2477, comma 3, c.c.. Sono fatte salve le norme in tema di Impresa Sociale.----------

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le norme sulle società per azioni.----------

Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.----------

I Sindaci o il Revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.----------

Il Collegio Sindacale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) che dia prova dell'avvenuto ricevimento. ----------

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.----------

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale, alle condizioni stabilite al precedente art. 29).----------

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tale ultima facoltà non potrà essere esercitata da ciascun socio più di due volte in ciascun esercizio sociale.----------

Art. 49 (Rinvio) ----------

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge n.381/1991 e sulle cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512 e seguenti c.c.), nonché, nei limiti della compatibilità, quelle previste nel D.Lgs. n.112/2017 (Revisione della disciplina in tema di Impresa Sociale) e nel D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore).----------

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata";----------
II) di modificare gli articoli 33, 34, 35, 37, 38 e 39, eliminando da detti articoli ogni riferimento all'Amministratore Unico;----------
III) di delegare l'Organo Amministrativo ad apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese.----------
Si allega al presente verbale, sotto la **lettera "B"**, il testo dello **Statuto Sociale** aggiornato alle sopra deliberate modificazioni, omessane la lettura per dispensa del comparente.----------
A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti quarantacinque.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati per averne esatta conoscenza.----------
----------Questo atto, da me Notaio ricevuto per richiesta della parte comparente, è stato da me letto alla parte comparente medesima che lo ha approvato.----------
----------Scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio su fogli quattro di cui occupa quindici pagine intere e la sedicesima fin qui.----------
Sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.----------
F.to: Luciano Calestani----------
F.to: Rosanna Figlioli - Notaio L.S.----------
----------*****----------
Allegato "A": Foglio di intervento all'assemblea----------
Allegato "B": Statuto Sociale----------

Allegato "A" all'atto repertorio n. 4508/2788

Foglio presenze degli intervenuti alla assemblea della

"DI MANO IN MANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS",

con sede legale in Parma, frazione Roncopascolo,

strada Chiesa di Roncopascolo n.27,

codice fiscale e Partita I.V.A. 02443280348

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCI
- GAETANI LUCIANO
- CARRERA GIANFRANCO
- BIAGGI ANNA

SOCI

ASS. VOLONT. DI MANO IN MANO

BERLINGIERI PAOLO Berlingieri Paolo

BUDU NICOLAE (delega) Luca Barbato

RONCHEI MARTINA

SHAFIY ALI SHAFIY ALI

CARRERA MARIA SILVIA Maria Silvia Carrera

TOLU ROBERTO Tolu Roberto

BARBATO LUCA Luca Barbato

BARBATO MARIA Maria Barbato

CARRERA BENEDETTA Benedetta Carrera

Allegato "B" all'atto rep. N. 4508/2788

STATUTO SOCIALE
DI MANO IN MANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di PARMA la Società cooperativa denominata:

"DI MANO IN MANO Società Cooperativa Sociale ONLUS".

La cooperativa è ONLUS di diritto ex art. 10, comma 8, D. Lgs. n.460/1997, in quanto cooperativa sociale.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al TRENTUNO DICEMBRE DUEMILACINQUANTA (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, facilitandone la socializzazione, sviluppandone e favorendone le capacità di apprendimento e le abilità al fine di migliorarne il livello di autonomia personale e relazionale.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi avvalendosi delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa non ha finalità speculative né di lucro, ma ha lo scopo di per-

seguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Tutto ciò in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
La società cooperativa, al fine di legittimare il suo oggetto plurimo, in conformità a quanto statuito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996, nonché dall'I.N.P.S. con la circolare n. 89 del 15 aprile 1999, adotterà un sistema amministrativo che consentirà la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, mediante la tenuta di una contabilità separata che consenta di individuare quanto ascrivibile all'attività di tipo a) e quanto all'attività di tipo b), e ciò in modo tale da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle diverse agevolazioni previste dalla vigente normativa circa le due diverse fattispecie.
La società cooperativa, in quanto specificatamente di tipo "sociale", ai fini tributari e per i conseguenti benefici fiscali annessi, deve anche ritenersi una "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", comunemente chiamata "Onlus", ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante appunto il "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e successive norme modificative e/o integrative.
La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi, sia per lo sviluppo tecnologico, che per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. Essa si propone, inoltre, lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, e a tale scopo provvederà alla formulazione di programmi pluriennali di sviluppo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
In relazione a tutto ciò, e considerati i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa potrà gestire le seguenti attività e servizi:
1) Gestione di case famiglia per l'accoglienza di anziani e/o adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, in condizioni di ridotta autonomia, che esigono un livello di bassa intensità assistenziale. Come richiesto dal Regolamento del Comune di Parma per la disciplina, la valorizzazione e la qualificazione delle case famiglia, gruppi appartamento e tipologie similari per anziani e per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 04/04/2017, la casa famiglia riconosce i seguenti interventi:
- Assistenza tutelare diurna e notturna anche in situazioni di emergenza;
- Assistenza ed aiuto nell'espletamento delle normali attività quotidiane;
- Servizio pasti, lavanderia e guardaroba;
- Trasporto, accompagnamenti e commissioni;
- Attività finalizzate al mantenimento e/o alla riattivazione di capacità psico-fisiche;
- Possibilità di integrazione sociale, attivando opportunità di rapportarsi all'ambiente esterno;
- Rispetto della dignità, dell'intimità e delle esigenze relazionali dell'anziano;
- Affinare la qualità del dialogo con la persona anziana, così da promuoverne

il benessere e stimolarla nella comunicazione;
- Assicurare che l'igiene personale quotidiana comprenda anche l'attenzione all'aspetto esteriore della persona;
- Assicurare che l'abbigliamento sia costituito da indumenti personali che devono essere sempre puliti, curati ed adeguati alle esigenze della vita comunitaria, preoccupandosi che il guardaroba di ciascun ospite sia sufficientemente fornito;
- Fare in modo che la consumazione del pasto avvenga in condizioni che favoriscano la socializzazione e la dimensione comunitaria;
- Assicurare un alto grado di igiene ambientale, nonché garantire un corretto mantenimento dell'estetica dei luoghi;
- Fornitura di eventuali ausili.
- Assistenza infermieristica ai sensi del D. M. n. 739 del 14 settembre 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
2) Qualsiasi operazione di igiene ambientale, salvaguardia ecologica, nettezza urbana ed extraurbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed extraurbani o di qualsiasi origine (rifiuti assimilabili agli urbani, speciali, pericolosi, trattati, etc.); servizi di trattamento e differenziazione dei rifiuti;
3) Gestione di piazzole ecologiche, fondi e poderi agricoli e boschivi, allevamenti in genere;
4) Raccolta e gestione indumenti usati;
5) Assemblaggio e montaggio per conto terzi;
6) Vendita all'ingrosso e non di prodotti di piccolo artigianato (falegnameria, pelletteria, etc.) di propria produzione e non;
7) Qualsiasi operazione di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, di trasloco, sgombero locali, carico e scarico, trasporto di persone, merci e operazioni di manovalanza in genere per conto di privati ed Enti Pubblici;
8) Gestione del ciclo logistico con servizi di selezione, cernita con eventuale inscatolamento, confezionamento, imballaggio e stoccaggio di prodotti, materiali e merci varie; servizi di codificazione, etichettatura, riconoscimento ed individuazione di merci, articoli, prodotti; servizi di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, etc.;
9) Recupero e commercializzazione mobili, arredamenti, elettrodomestici, posaterie e vasellame usati.
La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, di natura mobiliare, immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie ed utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali e, comunque sia, direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi.
La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI, CATEGORIA SPECIALE DI SOCI, SOCI VOLONTARI - LORO OBBLIGHI E DIRITTI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella svolta della cooperativa, salvo diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci e Soci volontari)

La Cooperativa potrà istituire una *categoria speciale di soci* ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 commi 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il so-

cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà es-sere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.
Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto; tale ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.
E' altresì consentita la presenza di Soci Volontari che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge n.381/1991.
I *Soci Volontari* vanno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
A detta categoria di soci non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Per quanto qui non previsto in tema di soci volontari, si applicano le disposizioni dell'art. 2 della citata legge n.381/1991 nonché le vigenti norme di legge.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto: per i soci volontari dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto;
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Se trattasi di persone giuridiche od associazioni (salvo quanto disposto

dall'art. 2522 comma 2 del codice civile), oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività

di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel C.C.N.L. di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge n.142/2001 e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
Rimane salva la legittimità dell'adozione del provvedimento di esclusione del socio lavoratore che consegua alla cessazione del rapporto di lavoro per:
- giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;
- perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico;
- dimissioni del socio (che configurino il disinteresse allo scambio mutualistico).

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 42 e seguenti del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione della stessa nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Il rapporto di lavoro con i soci cooperatori si estingue con il recesso o l'esclusione del socio, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2532 e 2533 C.C.; le deliberazioni adottate a norma dello statuto e del Codice Civile dovranno essere adeguatamente motivate.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Al socio receduto o escluso, agli eredi o legatari del socio defunto, per quanto concerne i tempi di chiusura delle partite economiche inerenti il rapporto mutualistico nonché il rimborso dei prestiti e delle trattenute, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i soci che permangono nella cooperativa.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso del de cuius dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:
.. 1 (un) voto fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) di capitale sottoscritto;
.. 2 (due) voti oltre euro 500,00 (cinquecento/00) e fino ad euro 10.000,00 (diecimila/) di capitale sottoscritto;
.. 3 (tre) voti oltre euro 10.000,00 (diecimila/00) e fino ad euro 20.000,00 (ventimila/00) di capitale sottoscritto;
.. 4 (quattro) voti oltre euro 20.000,00 (ventimila/00) e fino ad 30.000,00 (trentamila/00) di capitale sottoscritto;
.. 5 (cinque) voti oltre euro 30.000,00 (trentamila/00) di capitale sottoscritto.
In ogni caso, i soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V
AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n.59/1992.
In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 200,00 (duecento/00).
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:
- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore 1 (uno) voto per ogni azione posseduta.
L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore a i limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni

previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
f) a riserva straordinaria indivisibile.
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
.. erogazione diretta;
.. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
.. emissione di quote di sovvenzione e di azioni di partecipazione cooperativa.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, tenendo conto eventualmente anche del criterio dell'anzianità, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Competenze dell'Assemblea dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico od uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
b) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori con gli importi ed i caratteri di cui ai precedenti artt. 17 e seguenti;
c) la nomina dell'Organo Amministrativo;
d) la nomina del Collegio Sindacale quando è obbligatoria per legge o per decisione dei soci;
e) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori o all'Amministratore unico ed ai sindaci;
f) l'approvazione dei regolamenti interni;
g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione Assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 29 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi 8 (otto) giorni prima dell'adunanza [15 (quindici) giorni in caso di approvazione del bilancio] mediante lettera raccomandata A.R. o a mano ovvero mediante fax o strumenti informatici che consentano la prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente dell'assemblea: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti: di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale.

Art. 30 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea, in materia di regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato, la proroga della durata della società, la modifica dell'oggetto sociale con un cambiamento significativo dell'attività, la trasformazione o la fusione o la scissione della società, il trasferimento in altra provincia della sede sociale, le deliberazioni devono essere prese, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 31 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o sindaco come disposto nell'art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 34 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta in occasione dell'elezione.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, ed il Vice-Presidente.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia un argomento su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In particolare, è compito del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Si osservano in tal caso le condizioni stabilite al precedente art. 29).

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 39 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Organo di Controllo)

I soci possono provvedere - determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti - alla nomina di un organo di controllo o di un revisore.
L'organo di controllo è costituito da un solo sindaco effettivo, o da un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, a scelta dei soci.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, comma 2, lettere a), b) e c); tale obbligo cessa in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2477, comma 3, c.c.. Sono fatte salve le norme in tema di Impresa Sociale.
All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le norme sulle società per azioni.
Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
I Sindaci o il Revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Il Collegio Sindacale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) che dia prova dell'avvenuto ricevimento.
Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.
Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale, alle condizioni stabilite al precedente art. 29).
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tale ultima facoltà non potrà essere esercitata da ciascun socio più di due volte in ciascun esercizio sociale.

TITOLO VIII
CONTROVERSIE
Art. 41 (Clausola conciliativa)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alle procedure di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni

dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri. Pertanto tutti i richiami contenuti nel presente statuto all'obbligo di devoluzione del-le controversie alla cognizione di arbitri rituali debbono intendersi implicitamente contenenti l'obbligo in via pregiudiziale del tentativo di conciliazione.

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:
a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) 3 (tre), per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.
Gli Arbitri decidono secondo diritto.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è

valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze di cui all'Articolo 30.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge n.381/1991 e sulle cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512 e seguenti c.c.), nonché, nei limiti della compatibilità, quelle previste nel D.Lgs. n.112/2017 (Revisione della disciplina in tema di Impresa Sociale) e nel D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.